

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 15 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 febbraio 2026.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Pecora Elio. (26A02947). Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 15 maggio 2026.

Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune a superficie e a capo per l'anno 2026. (26A02946). Pag. 1

DECRETO 8 giugno 2026.


Riconoscimento del Consorzio di tutela del Vermentino di Sardegna e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Vermentino di Sardegna». (26A02934) Pag. 3

DECRETO 8 giugno 2026.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Cannonau di Sardegna». (26A02935) Pag. 5



Ministero della cultura	
DECRETO 5 giugno 2026.	
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del «Borgo di Vignanello e aree panoramiche circostanti» nel Comune di Vignanello e aree del Comune di Vallerano. (26A02931).....	<i>Pag.</i> 7
Ministero delle imprese e del made in Italy	
DECRETO 22 maggio 2026.	
Liquidazione coatta amministrativa de «La Mongolfiera società cooperativa sociale in liquidazione», in Urbana e nomina del commissario liquidatore. (26A02811).....	<i>Pag.</i> 13
DECRETO 22 maggio 2026.	
Liquidazione coatta amministrativa della «Margherita società cooperativa edilizia in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (26A02812).....	<i>Pag.</i> 14
DECRETO 26 maggio 2026.	
Liquidazione coatta amministrativa della «Comu società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A02813)....	<i>Pag.</i> 15
DECRETO 29 maggio 2026.	
Liquidazione coatta amministrativa della «Partner Service società cooperativa a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A02932)	<i>Pag.</i> 16
Presidenza del Consiglio dei ministri COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	
ORDINANZA 4 maggio 2026.	
Piano di ricostruzione delle opere pubbliche dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 – (secondo stralcio). Integrazioni all'Allegato A dell'ordinanza n. 9 del 27 marzo 2026. (Ordinanza n. 10). (26A02948)...	<i>Pag.</i> 17
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	
Agenzia italiana del farmaco	
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Duspatal» e «Nizoral». (26A02903).....	<i>Pag.</i> 23
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant EG». (26A02904).....	<i>Pag.</i> 23
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mionevrasì» (26A02905).....	<i>Pag.</i> 23
Ministero dell'interno	
Fusione per incorporazione della Provincia di Palermo dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, in Palermo, e della Provincia di Siracusa dei Frati Minori Cappuccini, in Siracusa, nella Provincia di Messina dei Frati Minori Cappuccini, in Messina, con contestuale mutamento della denominazione in Provincia Frati Minori Cappuccini di Sicilia e trasferimento della sede da Messina a Caltanissetta. (26A02936).....	
	<i>Pag.</i> 24
Presidenza del Consiglio dei ministri DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	
Modalità di utilizzo di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e di progetti di rilevanza internazionale per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità finalizzati a sviluppare e rafforzare la cooperazione tra Italia e Ucraina. (26A02937).....	
	<i>Pag.</i> 24
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25	
Presidenza del Consiglio dei ministri CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO	
ACCORDO 30 aprile 2026.	
Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante «Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029», sui relativi allegati, sui criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonché sul sistema di monitoraggio delle azioni poste in essere. (Rep. atti n. 50/CSR del 30 aprile 2026). (26A02859)	



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 febbraio 2026.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Pecora Elio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022, con il quale è stata nominata la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 27 marzo 2025;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore del sig. Pecora Elio;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2026;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Pecora Elio, nato a Sant'Arzenio (SA) il 5 aprile 1936.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2026 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1481

26A02947

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

DECRETO 15 maggio 2026.

Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune a superficie e a capo per l'anno 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE


Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)

e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;



Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, successivamente emendato e approvato da ultimo con la decisione di esecuzione C(2026)745 dell'11 febbraio 2026;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto l'art. 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, concernente la «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», e, in particolare l'art. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e, in particolare, l'art. 11, che disciplina la presentazione della domanda unica di sostegno;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 147385, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2023, recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 180151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 152 del 1° luglio 2023, recante «Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022» e, in particolare, l'art. 2, comma 4;

Vista la nota 30 aprile 2026, con la quale la Provincia autonoma di Bolzano ha comunicato al coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome che, nel corso della riunione del 28 aprile 2026 dei direttori degli organismi pagatori e di AGEA, è emersa ed è stata condivisa l'opportunità di fissare al 30 giugno 2026 il termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC «a superficie e a capo» per l'anno 2026;

Vista la nota 7 maggio 2026, prot. n. 259425, con la quale il coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome ha rappresentato che l'orientamento manifestato nella citata nota del 30 aprile 2026 della Provincia autonoma di Bolzano è stato condiviso dalla medesima Commissione, a seguito di consultazione telematica;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'orientamento espresso dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome nel senso di individuare nella data del 30 giugno 2026 il termine di presentazione delle domande di aiuto ai sensi della PAC e di eventuale modifica delle stesse per l'anno 2026;

Ritenuto opportuno ribadire che alle domande di aiuto o pagamento presentate oltre il termine utile si applicano le riduzioni stabilite dall'art. 5, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42;

Vista la comunicazione prot. n. 223768 del 12 maggio 2026 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'acquisizione dell'intesa;

Decreta:

Articolo unico
Termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC a superficie e a capo per l'anno 2026

1. Per l'anno di domanda 2026, il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'art. 11, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, e il termine



ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'art. 7, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, sono fissati al 30 giugno 2026.

2. Alle domande presentate oltre il termine del 30 giugno 2026 si applicano le riduzioni di cui all'art. 5, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, commi 2 e 4-bis, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e all'art. 11, commi 12 e 13 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, le domande e le modifiche presentate oltre il 25 luglio 2026 sono irricevibili.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 816

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, n. 252

Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comun a superficie e a capo per l'anno 2026

Oneri eliminati:

Il presente decreto non elimina oneri.

Oneri introdotti:

Il presente decreto non introduce oneri.

26A02946

DECRETO 8 giugno 2026.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Vermentino di Sardegna e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Vermentino di Sardegna».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;


Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026 n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153 registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;


Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Vermentino di Sardegna, con sede legale in Sassari - via Roma n. 74 - C/O Camera di commercio, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge per la DOC «Vermentino di Sardegna»;

Considerato che la denominazione «Vermentino di Sardegna», è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 238/2016 e che è una denominazione iscritta nel registro delle indicazioni geografiche protette dell'Unione ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela del Vermentino di Sardegna, alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che il Consorzio di tutela del Vermentino di Sardegna, ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOC «Vermentino di Sardegna». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Rina Agrifood S.p.a., con la nota prot. 696/2026 (prot. Masaf n. 0209134 del 5 maggio 2026), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione citata;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del Vermentino di Sardegna, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, comma 1 e 4 sulla DOC «Vermentino di Sardegna»;



Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del Vermentino di Sardegna è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, comma 1 e 4 della citata legge per la DOC «Vermentino di Sardegna». Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle indicazioni geografiche protette dell'Unione ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela del Vermentino di Sardegna, con sede legale in Sassari - via Roma n. 74 - C/O Camera di commercio, è conforme alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la DOC «Vermentino di Sardegna».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela del Vermentino di Sardegna non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione, ai sensi dell'art. 25, del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 giugno 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A02934

DECRETO 8 giugno 2026.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Cannonau di Sardegna».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;


Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradiziona-



li nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153 registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di

bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali di prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna, con sede legale in Nuoro - via Papandrea n. 8 - presso la C.C.I.A.A., intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge per la DOC «Cannonau di Sardegna»;

Considerato che la denominazione «Cannonau di Sardegna», è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 238/2016 e che è una denominazione iscritta nel registro delle indicazioni geografiche protette dell'Unione ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna, alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018;



Considerato che il Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna, ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOC «Cannonau di Sardegna». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Rina Agrifood S.p.a., con la nota Prot. 729/2026 (prot. Masaf n. 0218407 dell'8 maggio 2026), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione citata;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, comma 1 e 4 sulla DOC «Cannonau di Sardegna»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41 comma 1 e 4 della citata legge per la DOC «Cannonau di Sardegna». Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle indicazioni geografiche protette dell'Unione ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna, con sede legale in Nuoro - via Papandrea n. 8 - presso la C.C.I.A.A., è conforme alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la DOC «Cannonau di Sardegna».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione, ai sensi dell'art. 25, del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 giugno 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A02935

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 5 giugno 2026.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del «Borgo di Vignanello e aree panoramiche circostanti» nel Comune di Vignanello e aree del Comune di Vallerano.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo del 8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge del 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice per i beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge del 6 luglio 2002, n. 137 di seguito codice;

Vista la legge del 24 giugno 2013, n. 71 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014;



Visto il d.d. del 20 marzo 2015 rep. n. 1/2015, a firma del già Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Lazio, con cui è stata istituita la Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio che, ai sensi dell'art. 39 comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 39 comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014, «adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'art. 138 del codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 del medesimo codice»;

Visti gli atti e le connesse decisioni assunte in merito alle procedure di tutela architettonica, archeologica, storico-artistica, archivistica e paesaggistica dalla Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, così come contenute, redatte ed approvate nei verbali delle riunioni decisorie tenutesi nel periodo intercorrente tra il 28 aprile 2015 ed il 14 agosto 2025;

Visto il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2 aprile 2021, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare l'art. 6, comma 1, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato «Ministero della cultura»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024 n. 57 «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto ministeriale del Ministero della cultura del 5 settembre 2024 n. 270 «Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 di conferimento alla dott.ssa Daniela Porro dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Soprintendente della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la richiesta di parere alla Regione Lazio, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area pianificazione paesaggistica e di area vasta, ai sensi dell'art. 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004, relativa alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136 comma 1, lettera c) e d) e 138, comma 3 del codice, per le aree denominata «Borgo di Vignanello e aree panoramiche circostanti», site nei Comuni di Vignanello (VT) e nelle aree del Comune di Vallerano (VT), trasmessa dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale con nota del 19 novembre 2025, prot.n. 18802, acquisita agli atti del già Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio in data 21 novembre 2025, prot. n. 8831;

Considerato che, con la predetta nota del 19 novembre 2025, prot.n. 18802, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale ha inoltrato la documentazione inerente la proposta di dichiarazione in argomento anche alla Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio;

Visto il parere favorevole con prescrizioni della Regione Lazio, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area pianificazione paesaggistica e di area vasta, condizionato all'accoglimento delle specifiche osservazioni formulate sulla proposta di vincolo in itinere, reso ai sensi dell'art. 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004 con nota del 19 dicembre 2025, prot. n. 1251903, acquisito agli atti del già Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio in data 22 dicembre 2025, prot. n. 9631;


Preso atto che la Regione Lazio, con la citata nota prot. n. 1251903 del 19 dicembre 2025, ha richiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale la trasmissione degli *shape file*, al fine di aggiornare sul Geoportale della Regione Lazio, le perimetrazioni del vincolo in oggetto;

Considerato che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale ha inoltrato la documentazione inerente la proposta di dichiarazione in argomento al Comune di Vignanello (VT), al Comune di Vallerano (VT) e alla Provincia di Viterbo per la pubblicazione, per novanta giorni, presso gli albi pretori di loro competenza, così come previsto dall'art. 139, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004, con nota del 27 novembre 2025, prot. n. 19260, acquisita agli atti del già Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio in data 27 novembre 2025, prot. n. 8972;

Visto che in data 27 novembre 2025 la proposta di dichiarazione in argomento è stata affissa agli albi pretori dei Comuni di Vignanello (VT) e Vallerano (VT), per i successivi novanta giorni, e che l'avvenuto adempimento, ai sensi del comma 1 dell'art. 139 del decreto legislativo n. 42/2004, è stato comunicato alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale con nota della Regione Lazio del 27 marzo 2026, prot.n. 332383, acquisita agli atti della Direzione amministrativa della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, d'ora in poi Direzione amministrativa, in data 30 marzo 2026, prot.n. 19886;

Considerato che la proposta è stata pubblicata ed è a oggi ancora consultabile anche sul sito *web* della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale <https://sabapviterboetruria.cultura.gov.it/vignanello-e-vallerano-vt-proposta-di-dichiarazione-di-notevoleinteresse-pubblico>

Preso atto che in data 10 dicembre 2025 è stata data notizia dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto, ai sensi dell'art. 139, comma 2 e art. 141, comma 1



del decreto legislativo n. 42/2004, sui seguenti quotidiani, coerentemente a quanto previsto dall'art. 139 comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004: a diffusione nazionale «Il Tempo» del 10 dicembre 2025, a p. 13; a diffusione locale il quotidiano «Il Messaggero» edizione di Viterbo del 6 dicembre 2025, a p. 7; del Corriere di Viterbo del 10 dicembre 2025, a p. 7;

Tenuto conto che, entro i termini previsti dal comma 5 dell'art. 139 del decreto legislativo n. 42/2004, sono pervenute tramite posta elettronica certificata n. 6 osservazioni, di seguito elencate, delle quali le osservazioni nn. 1, 2 e 3 esprimono un orientamento favorevole e costituiscono manifestazione di sostegno alla proposta, mentre le osservazioni nn. 4, 5 e 6 risultano formulate in senso contrario, rappresentando profili di criticità rispetto ai contenuti della medesima proposta:

1. Claudia Ruspoli, SABAP-VT-EM prot.n. 20578-A del 22 dicembre 2025;

2. ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane ETS, SABAP-VT-EM prot.n. 525-A del 15 gennaio 2026

3. Italia Nostra, SABAP-VT-EM prot.n. 1121-A del 26 gennaio 2026;

4. Consorzio «Le Ville C1» – Rapp. legale Romolo D'Alessio, SABAP-VT-EM, prot.n. 4300-A del 16 marzo 2026;

5. Comune di Vignanello, SABAP-VT-EM, prot.n. 4864-A del 23 marzo 2026;

6. Innocenzo Tabacchini, SABAP-VT-EM, prot.n. 5093-A del 25 marzo 2026;

Tenuto conto che oltre i termini previsti dall'art. 139, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004 sono pervenute, tramite pec, ulteriori n. 3 osservazioni e nella fattispecie:

Impresa edile Patrizi S.r.l.- Rapp. legale Giovanni Patrizi, SABAP-VT-EM, prot.n. 5982 del 10 aprile 2026, pervenuta fuori termini con PEC del 9 aprile 2026;

Romolo D'Alessio, SABAP-VT-EM, prot.n. 6027 del 13 aprile 2026, pervenuta fuori termini con PEC del 11 aprile 2026;

Provincia di Viterbo, SABAP-VT-EM, prot. n. 6396 del 17 aprile 2026, pervenuta fuori termini con PEC del 16 aprile 2026.

Preso atto che la Regione Lazio, con la predetta del 27 marzo 2026, prot.n. 332383, ha rinnovato alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale la richiesta di trasmettere gli *shape file* relativi alla perimetrazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto, al fine di aggiornare sul Geoportale della Regione Lazio, le perimetrazioni del vincolo in oggetto, comunicando come, altresì, gli elaborati inerenti alla dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata «Borgo di Vignanello e aree panoramiche circostanti», sita nel Comune di Vignanello (VT) e Vallerano (VT) fossero pubblicati sul sito della Regione Lazio, al seguente link: <https://www.regione.lazio.it/enti/urbanistica/provvedimenti-ministeriali>;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, della Soprintendenza archeologia, bel-

le arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale del 30 aprile 2026, prot.n. 7278, acquisita agli atti della Direzione amministrativa in data 05 maggio 2026, prot.n. 28723, recante in allegato la «Relazione istruttoria contenente le contro deduzioni in riscontro alle osservazioni pervenute», nella quale è possibile riscontrare il parziale accoglimento delle osservazioni presentate dalla Regione Lazio con la riferita nota del 19 dicembre 2025, prot. n. 1251903;

Visto che nella lettera di trasmissione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale del 30 aprile 2026, prot. n. 7278, erano anche contenute le controdeduzioni alle altre osservazioni contrarie pervenute:

4. Consorzio «Le Ville C1» – Rapp. legale Romolo D'Alessio, SABAP-VT-EM, prot.n. 4300-A del 16 marzo 2026 - Parzialmente accolte;

5. Comune di Vignanello, SABAP-VT-EM, prot.n. 4864-A del 23 marzo 2026 - Parzialmente accolte;

6. Innocenzo Tabacchini, SABAP-VT-EM, prot.n. 5093-A del 25 marzo 2026 – Accolta.


Considerato che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, a seguito delle osservazioni pervenute, ha modificato l'originaria configurazione della proposta come dettagliatamente specificato nell'elaborato allegato al presente decreto;

Visto che i termini relativi alla conclusione del procedimento, pari a complessivi centottanta giorni, risultano attualmente trascorsi, considerando come data di decorrenza quella della pubblicazione all'albo pretorio del comune interessato (art. 139 comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004) avvenuta in data 27 novembre 2025;

Considerato che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale ha inoltrato la documentazione completa inerente la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004, ai fini dell'espressione del parere del Comitato tecnico scientifico del paesaggio con nota del 30 aprile 2026, prot.n. 7278, acquisita agli atti della direzione amministrativa in data 5 maggio 2026, prot. n. 28723;

Tenuto conto del parere del Comitato tecnico-scientifico per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio, reso ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, nel corso della seduta del 19 maggio 2026, di cui al verbale rep. n. 17 in pari data, trasmesso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale con nota del 26 maggio 2026, prot. n. 8891, acquisita agli atti della direzione amministrativa in data 27 maggio 2026, prot. n. 34703;

Acquisito il parere di approvazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, ai sensi dell'art. 21, comma 3, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 15 marzo 2024, in sede di riunione decisoria convocata per motivata urgenza in via telematica dal 22 maggio 2026 al 1° giugno 2026, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del decreto del



Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 15 marzo 2024 e dell'art. 23, comma 1 lettera e) del decreto ministeriale n. 270 del 5 settembre 2024 come si evince da relativo verbale della Direzione amministrativa del 1° giugno 2026, prot. n. 36087;

Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del codice per gli interventi che modificano lo stato dei luoghi, come previsto dalla normativa di settore;

Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico comprende, in particolare, l'insediamento storico di Vignanello, che costituisce il fulcro dell'ambito considerato, dal quale si sviluppa con andamento radiale inglobando porzioni di un contesto territoriale, situato a Nord del centro abitato, caratterizzato da pianori tufacei situati alle pendici dei Monti Cimini e da profonde incisioni vallive.


Tale fascia territoriale, estesa per una profondità approssimativa di circa 2 km dal nucleo storico, costituisce al contempo il quadro panoramico percepibile dal centro storico e la sua cornice di pregio, mantenendo un rapporto di diretto e qualificato contatto visivo con il centro storico di Vignanello. Tale contesto ambientale e paesaggistico di pregio, dominato dalla dorsale dei Monti Cimini e condiviso con il confinante Comune di Vallerano, costituisce elemento di continuità visiva e identitaria, contribuendo alla definizione di un ambito territoriale unitario e coerente sotto il profilo morfologico e percettivo. Inoltre, dal punto di vista storico-urbanistico, il borgo di Vignanello è stato oggetto di significative trasformazioni, con particolare riferimento alla fase barocca, che ne hanno riconfigurato l'impianto urbano, conferendogli una fisionomia architettonica e insediativa di pregio, distinta rispetto alla realtà limitrofa di Vallerano, anche grazie alla presenza di architetture e complessi monumentali di rilievo, che disegnano anche il singolare profilo urbano. L'unicità del tessuto urbano del borgo di Vignanello, si esplica nella stratificazione storica e nelle precise scelte progettuali di età barocca, che esaltano la scenografia delle visuali panoramiche sul paesaggio, e lo distinguono da altre esperienze insediative anche in aree limitrofe, in cui l'abitato rimane circoscritto nel perimetro dell'impianto originario. Il limite visivo esterno dell'ambito, oltre il perimetro individuato dalla presente proposta, è definito a Nord Ovest, dal profilo dei Monti Cimini, che si configurano come elemento di riferimento percettivo e paesaggistico dominante di scala territoriale, mentre ad est, la visuale si estende fino a crinali appenninici al di là della Valle del Tevere.

L'area di cui trattasi, ricompresa in prevalenza nel territorio comunale di Vignanello, interessa altresì un areale limitrofo ricadente nel Comune di Vallerano. Il perimetro dell'area ricalca, in parte, il tracciato di elementi fisici che caratterizzano il territorio, come strade e corsi d'acqua, e in parte i confini dei territori comunali interessati o di fogli e particelle catastali. Si specifica che nell'in-

dividuare la linea di demarcazione tra i territori contigui di Vignanello e Vallerano, nel settore settentrionale, si è considerata anche la linea ferroviaria della tratta Civita Castellana – Viterbo, quale direttrice di percorrenza pubblica, equivalente pertanto ad una arteria viaria carrabile, che costituisce un margine omogeneo, in alternativa alla linea di confine amministrativo più frastagliata, replicando la modalità operativa che ha determinato di attestare il perimetro meridionale dell'area da sottoporre a tutela, lungo il tracciato della SP25a Variante di Canepina.

Considerato che i confini dell'area di cui trattasi sono puntualmente così descritti nell'elaborato n. 2 Descrizione dei confini: partendo dalla rotatoria (42.383278, 12.269542) posta all'incrocio tra la via Vignola e la via di San Rocco nel Comune di Vignanello, al confine tra i Comuni di Vignanello e Vallerano, il tracciato del perimetro, in senso antiorario è il seguente: percorrendo la SP 25 (via San Rocco) in direzione sud, per circa 40 metri, il perimetro svolta sul sentiero conosciuto con il nome di «antica via Ruspola» e segue il limite dei confini amministrativi dei due comuni interessati, lungo i perimetri delle seguenti particelle del foglio 10: 579,1827, 2049, 2120, 1829. Oltrepassato il fosso della Cupa, risale la costa seguendo i confini comunali, lambendo le particelle 68, 2401, 71, 73 2584, 2582, 2577, 2575. Giunti alla particella 1486, il perimetro volta a nord lungo le particelle 1486, 1482, 1581 e intercetta la via dei Castagni ripercorrendone il tracciato, fino ad incrociare la via Roma, sulla quale svolta in direzione sud, seguendola per circa 200 m. All'incrocio con la strada consortile Santa Lucia, svolta a sinistra, percorrendola per circa 50 metri sino ad arrivare al bivio, voltando quindi a destra in direzione E sino ad arrivare all'intersezione con via Poggio Sette e voltando verso S per circa 40. Il perimetro segue quindi la linea di scarpata attestante il confine delle seguenti particelle 773 e 1069 del foglio catastale 10. Nel punto di confine con la strada consortile Santa Lucia il perimetro volta a S su questa strada e continua per circa 118 m fino a raggiungere il confine meridionale della particella 672 del foglio 10 che segue risalendo in direzione NE per circa 130 m. Al confine con la particella 772 del medesimo foglio, il perimetro ne segue il confine settentrionale, fino a raggiungere via Maregnano. Il perimetro volge quindi verso S, seguendo la sede stradale fino alla rotatoria della SP 28. Il perimetro si attesta sulla bretella di immissione N SP28 e prosegue il percorso in direzione NE sulla SP25a Variante di Canepina.

Il tracciato continua nella stessa direzione, fino ad intercettare il tratto viario della SP 25 e volta quindi verso Ovest fino al bivio in località Costa Paolo Cieco. Continua verso Ovest, seguendo il confine della particella 1426 (inclusa), voltando quindi verso nord lungo i confini delle particelle 277, 425, 1065, (tutte incluse nel foglio 5). Quindi percorre il tratto lungo il tracciato viario in direzione Nord e volge a Est lungo il confine della particella 1220 (confine orientale), giunge al fosso della Mola che oltrepassa per proseguire lungo il confine della particella 1190. Il perimetro interseca la via Costa Paolo Cieco e prosegue lungo i confini orientali delle particelle 1042, 1036,1048, 1035, 1047, 1047 e 1032, dove si congiunge con il tracciato della SP25 Canepinese e che ripercorre



fino al raccordo con la SP 33 S. Eutizio, sulla quale svolta in direzione nord-ovest. Prosegue per circa 170 m e volta ad O lungo i confini settentrionali delle particelle (tutte al foglio 1) 243, 433, 325 (incluse). Volge a sud lungo i confini catastali delle particelle 361, 363, (entrambe incluse) voltando ad ovest lungo il confine nord delle particelle 233 e 316 (entrambe incluse) per poi voltare in direzione nord, lungo le particelle 242, 226, 219 (incluse) fino ad arrivare alla strada consortile Piancesale sulla quale svolta in direzione nord-est, fino a ricongiungersi con la SP 33 S. Eutizio, sulla quale svolta in direzione Nord-Ovest.

Il perimetro continua su questo tracciato per circa 410 metri, fino ad intercettare il fosso del Pantanicchio e voltando quindi in direzione sud-ovest lungo il tratto del fosso stesso per circa 1600 metri, giungendo al confine territoriale del Comune di Vignanello.

Il perimetro entra quindi nel territorio del Comune di Vallerano e prosegue per ulteriori 400 metri lungo il tratto del fosso, fino ad intercettare il rilevato ferroviario della tratta Civita Castellana – Viterbo. In questo punto, il perimetro volge a sud, attestandosi lungo il tracciato della ferrovia che percorre in superficie, sino all'ingresso in galleria. Da questo punto il tracciato volge ad est lungo il fosso Puliano per poi attestarsi lungo i seguenti confini catastali, in territorio di Vallerano: al foglio 1 particella 145 (perimetro *est*), e volgendo a sud lungo il confine della particella 152. Al foglio 5, voltando verso sud lungo i confini delle particelle 3 (*est*) e volgendo verso est lungo i confini meridionali delle particelle 4 e 5, 462 (*est*), 21 (*sud*), 20 (*est*) e volgendo ad est lungo la strada di fondovalle della Valle Maggiore fino ad intercettare il perimetro meridionale della particella 30 e successivamente quello della particella 35.

In questo punto, il perimetro riprende a seguire il confine comunale di Vignanello, lungo il perimetro delle particelle 1376, 1258, 1074, 1394 del foglio 8, ripercorrendolo in direzione sud-ovest fino a ricongiungersi con il tratto iniziale, all'inizio della via Vignola;

Decreta:

L'area comprendente l'abitato storico del Comune di Vignanello (VT) e alcuni ambiti territoriali limitrofi, ricadenti prevalentemente nello stesso comune e nel Comune di Vallerano (VT), qualificati come «Borgo di Vignanello e aree panoramiche circostanti», comprese nella proposta di dichiarazione e meglio indicate in premessa, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere *c*) e *d*) e art. 138 comma 3 e art. 141 del decreto legislativo n. 42/2004 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto codice.

All'area delimitata, che presenta caratteri e valori paesaggistici intrinsecamente connessi, contraddistinti da un significativo livello di integrità, permanenza e rilevanza, per le relazioni visive, storico culturali e simboliche dei vari elementi con il contesto paesaggistico, è attribuito un elevato valore culturale, percettivo, scenico e panoramico.

Il centro storico di Vignanello costituisce un caso emblematico di impianto urbano di origine medievale che, dopo le stratificazioni rinascimentali, è stato trasforma-

to in epoca barocca secondo i principi di un'urbanistica orientata alla creazione di una spazialità urbana scenografica, razionale e rappresentativa il cui progetto di riassetto urbano si sostanzia di assi rettilinei, intervallati da dilatazioni e fondali scenografici a scandire tessuto edilizio esistente. La morfologia risultante riflette un impianto urbano razionalizzato, caratterizzato da regolarità geometrica, centralità prospettica e teatralità degli spazi aperti, spesso conformati come punti di belvedere.

Numerosi elementi architettonici riconducibili all'unitarietà compositiva dell'intervento barocco sono tuttora riscontrabili in maniera diffusa nell'intero tessuto edilizio e nel fronte delle facciate prospicienti l'antico asse viario del Molesino, oggi denominato corso Mazzini, del Borgo San Sebastiano, impostato lungo il rettilineo orientale opposto al primo rispetto alla piazza centrale, con il castello e la chiesa collegiata.

Le nuove direttrici viarie, create sull'impianto medievale, hanno ricollocato l'antica rocca in posizione baricentrica rispetto al tessuto urbano, instaurando relazioni visive con il paesaggio circostante: fondali prospettici quali la Porta del Molesino o il giardino meridionale del Castello Ruspoli, scorci e affacci strutturati in punti di belvedere scenografici (fontana barocca di corso Garibaldi, giardini del Castello Ruspoli) sottolineano l'intrinseco rapporto tra ambito urbano e contesto paesaggistico.

Questo calibrato gioco di aperture e chiusure, scorci scenografici verso il paesaggio naturale dei Monti Cimini, elemento catalizzatore e fondale prospettico delle vedute, è il frutto di una precisa volontà progettuale. Le vedute panoramiche assumono il ruolo di elemento scenografico primario, conferendo al tracciato una qualità percettiva e ambientale di rilievo e contribuendo alla definizione dell'identità visiva del borgo. Esse contestualizzano in modo armonico e suggestivo i diversi scorci dell'abitato storico di Vignanello — articolato nelle sue componenti medievali, rinascimentali e barocche entro un quadro naturale dominato dalle pendici rigogliose dei Monti Cimini.

In tale quadro si riconosce un'elevata integrità panoramica e conservazione del paesaggio di contesto, che rende ancora oggi evidente il singolare rapporto fusionale tra le grandi emergenze architettoniche - come la rocca e il sistema urbano barocco e il paesaggio dei Cimini. Tale rapporto si conserva con particolare efficacia nelle prospettive verso il Cimino, dove la continuità visiva tra architettura e natura restituisce un'immagine unitaria e fortemente identitaria del borgo e del suo paesaggio.

Pertanto, si ritiene essenziale riconoscere il notevole interesse pubblico non solo della porzione di tessuto urbano che testimonia le vicende architettoniche, urbanistiche e paesaggistiche analizzate ma anche le aree di contesto che svolgono la funzione imprescindibile di «cornice». Senza tali ambiti, infatti, verrebbe inevitabilmente compromesso l'insieme ambientale e paesaggistico che consente al centro storico, con le sue emergenze monumentali, di esprimere appieno i valori prospettici e panoramici derivanti dall'unità del tessuto urbano e dalle sue presenze eminenti, quali il castello e la collegiata, in relazione all'assetto orografico e naturalistico circostan-



te. È evidente che la saturazione o la perdita di tali aree comporterebbe, a sua volta, la compromissione dei valori stessi insiti nel tessuto storico, architettonico e monumentale dell'abitato di Vignanello.

Le modifiche alle norme previste nella disciplina di tutela allegata, prescrittiva per tutti gli interventi localizzati all'interno del perimetro del presente vincolo, integrano e puntualizzano quelle già allegata al vigente Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio, approvato con DCR 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 10 giugno 2021, relativamente ai «beni paesaggistici» individuati, con riferimento esclusivo alle aree ricomprese nel perimetro della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Gli obiettivi di tutela sono conformati a quanto indicato nell'art. 135, comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio decreto legislativo 42/2004 e mirano a:

assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costitutivi, delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, nonché delle vedute panoramiche intrinsecamente legate all'impianto urbano in tutte le sue stratificazioni;

fornire gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento.

A tal fine, assume particolare importanza la promozione della conservazione e del recupero del patrimonio storico e la definizione di obiettivi di qualità volti alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche esistenti e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità» (art. 131, comma 5 del codice). La proposta non ha introdotto modifiche alla classificazione dei paesaggi effettuata nell'elaborato A del PTPR.

La Disciplina dei paesaggi di cui al Capo II delle norme del PTPR, è integrata, con specifico riferimento agli articoli 22, 24, 25, 26, 27 e 30, con puntuali modifiche per quanto relativo a:

tabella A Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica;

tabella B Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela;

tabella C Norma regolamentare.

Nello specifico:

nelle aree ricadenti nel «sistema del paesaggio naturale» andranno assicurati la conservazione degli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, della morfologia naturale, degli elementi storici, degli assetti arborei, delle colture tradizionali, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale.

Viene definita la disciplina per la realizzazione di impianti per servizi di telecomunicazione prevedendo la verifica della compatibilità paesaggistica e si inibisce la possibilità di realizzare Impianti per la produzione di energia (FER) di tipo verticale con grande impatto territoriale;

nelle aree ricadenti nel «sistema del paesaggio agrario» sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-pastorali esistenti e, in particolare, della morfologia naturale dei suoli, degli elementi storici, degli assetti arborei, delle colture tradizionali, attraverso interventi di manutenzione e conservazione nel rispetto del contesto paesaggistico storico e agrario; inoltre, sono assicurati la conservazione degli edifici e dei manufatti rurali che presentano interesse estetico mediante la salvaguardia delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali e le attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche. Vanno proseguite, pertanto, le tradizionali attività di gestione agricola dei fondi;

Viene definita la disciplina per la realizzazione di impianti per servizi di telecomunicazione prevedendo la verifica della compatibilità paesaggistica. In riferimento alla realizzazione di impianti FER areali si prescrive la tutela delle visuali da analizzare in sede di autorizzazione paesaggistica, mentre si inibisce la possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia rinnovabile (FER) di tipo verticale con grande impatto territoriale.

Restano confermati e pienamente efficaci i vincoli paesaggistici già cartografati nella Tavola B – «Beni paesaggistici» del medesimo PTPR e le relative disposizioni prescrittive di tutela, di cui ai capi III e IV delle sue specifiche Norme.

Ogni trasformazione del suolo relativa ad opere localizzate all'interno di tale perimetrazione è subordinata ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle opere ricadenti nelle fattispecie dell'art. 149 del medesimo decreto o nell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017.

Tra le aree e i beni individuati nella Tavola C – «Beni del patrimonio naturale e culturale», sono stati censiti due percorsi con valenza panoramica, inseriti nella «Proposta di modifica della Tavola C», attribuendo alle aree pertinenti agli stessi percorsi le prescrizioni di salvaguardia delle visuali di cui all'art. 50 delle Norme del PTPR.

Negli elaborati relativi alla «Proposta di modifica della Tavola A» e «Proposta di modifica della Tavola C», sono stati individuati, inoltre, 3 nuovi punti di visuale ai quali si applicano le Norme previste dall'art. 50 «Salvaguardia delle Visuali» del PTPR approvato.

Nell'elaborato «Localizzazione dei punti panoramici all'interno del centro abitato», sono stati mappati ed individuati, in aggiunta ai sopracitati tre punti di visuale, i «punti panoramici all'interno del centro abitato» i quali, pure non attivando le prescrizioni previste dall'art. 50 delle Norme del PTPR approvato, assumono valore conoscitivo e orientativo ai fini della corretta progettazione e valutazione degli interventi in fase di autorizzazione paesaggistica.

Ugualmente, le emergenze archeologiche mappate in apposita Tavola, non integrano la tavola B del PTPR, ma costituiscono elementi conoscitivi ai fini della migliore progettazione e valutazione degli interventi ex art. 146 decreto legislativo n. 42 del 2004.

Si conferma la validità, nell'ambito considerato dell'intero corpo normativo del P.T.P.R. per quanto non modificato dal presente decreto.



Il presente provvedimento sarà pubblicato, a cura della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Le relazioni, la cartografia, le osservazioni e le controdeduzioni saranno consultabili integralmente sui siti informatici istituzionali del Ministero della cultura.

La documentazione ufficiale che fa parte del presente decreto comprende:

- 1) Elaborato n. 01 – Relazione generale;
- 2) Elaborato n. 02 – Descrizione dei confini;
- 3) Elaborato n. 03 – Norme allegate al decreto di vincolo;
- 4) Elaborato n. 04 – Documentazione fotografica ed elaborato grafico con localizzazione;
- 5) Elaborato n. 05 – Inquadramento territoriale su ortofoto;
- 6) Elaborato n. 06 – Individuazione e perimetrazione dell'area su C.T.R.;
- 7) Elaborato n. 07 – Individuazione e perimetrazione dell'area su fogli catastali;
- 8) Elaborato n. 08 – Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola A;
- 9) Elaborato n. 09 – Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola B;
- 10) Elaborato n. 10 – Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola C;
- 11) Elaborato n. 11 – Proposta di modifica della Tavola A;
- 12) Elaborato n. 12 – Proposta di modifica della Tavola B;
- 13) Elaborato n. 13 – Proposta di modifica della Tavola C;
- 14) Elaborato n. 14 – Localizzazione dei punti panoramici all'interno del centro abitato;
- 15) Elaborato n. 15 – Localizzazione delle emergenze archeologiche;
- 16) Relazione istruttoria contenente le controdeduzioni in riscontro alle osservazioni pervenute;
- 17) Verbale DG-ABAP n. 17. Seduta del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio del 19 maggio 2026.

La documentazione sopraelencata è consultabile sui siti informatici istituzionali del MiC.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale provvederà alla trasmissione ai Comuni di Vignanello (VT) e di Vallerano (VT) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente alla relativa planimetria, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, ovvero ricorso straordinario, ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Roma, 5 giugno 2026

*Il Soprintendente speciale
Presidente della Commissione
regionale per la tutela del
patrimonio culturale del Lazio*
PORRO

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale all'indirizzo <https://sabapviterboetruria.cultura.gov.it> nella sezione Amministrazione trasparente.

26A02931

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 22 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa de «La Mongolfiera società cooperativa sociale in liquidazione», in Urbana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordinamento delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La Mongolfiera società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilan-



cio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 134.894,00, si riscontra una massa debitoria di euro 174.520,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -73.151,00;

Considerato che in data 23 dicembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Mongolfiera società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Urbana (PD) (codice fiscale 04058600281), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Miotello, nato a Latisana (UD) il 12 aprile 1967 (codice fiscale MTLNCL-67D12E473C), domiciliato in Martellago (VE), piazza Bertani n. 6/2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02811

DECRETO 22 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Margherita società cooperativa edilizia in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Margherita società cooperativa edilizia in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 132.638,00, si riscontra una massa debitoria di euro 563.240,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -430.602,00;



Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal pignoramento del terreno di proprietà della cooperativa;

Considerato che in data 13 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Margherita società cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Torino (TO) (codice fiscale 80095360014), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Greta Romani, nata a Torino (TO) il 9 febbraio 1974 (codice fiscale RMNGRT74B49L219B), ivi domiciliata in via Giovanni Migliara n. 21.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02812

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Comu società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Comu società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 40.312,00, si riscontra una massa debitoria di euro 80.778,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 40.466,00;

Considerato che in data 23 settembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;



Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Comu società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 14687901000), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alessandro Comini, nato a Pisa (PI) il 30 giugno 1974 (codice fiscale CMNLSN74H30G702N), domiciliato in Roma, via Archimede n. 150.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02813

DECRETO 29 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Partner Service società cooperativa a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Partner Service Società cooperativa a r.l.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 78.571,00, si riscontra una massa debitoria di euro 104.348,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 29.506,00;

Considerato che in data 26 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata a/r, per mancanza di indirizzo posta elettronica certificata, inviata al legale rappresentante agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione, è ritornata con la dicitura «compiuta giacenza» e quindi si intende perfezionata la procedura di notificazione;


Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Partner Service Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 10158440965) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Elena Del Torre, nata a Milano (MI) il 30 giugno 1972 (codice fiscale DLTLNE72H70F205E), ivi domiciliata in via Vincenzo Monti n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02932

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 4 maggio 2026.

Piano di ricostruzione delle opere pubbliche dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 – (secondo stralcio). Integrazioni all'Allegato A dell'ordinanza n. 9 del 27 marzo 2026. (Ordinanza n. 10).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri:

(i) 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023;

(ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023;

(iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023;


(iv) 20 marzo 2024, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2024;

Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che «Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'art. 21-bis (rubricato «Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui:

«677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della Regione Marche compresi nei



Comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della Regione Umbria compresi nei Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, è autorizzata la spesa nel limite di cinque milioni di euro per l'anno 2025 e di sette milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attività di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a cinque milioni di euro per l'anno 2025 e a sette milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'art. 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di trenta milioni di euro per l'anno 2025 e di sessanta milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri

derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a trenta milioni di euro per l'anno 2025 e a sessanta milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.»;

Visto, altresì, l'art. 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024;

Visto l'art. 1, commi 592, 593 e 594, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto, altresì, il comma 615 dell'art. 1 della legge n. 199 del 2025, ai sensi del quale:


«Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche il 9 novembre 2022 e la Regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzata la spesa di venti milioni di euro per l'anno 2026, novanta milioni di euro per l'anno 2027 e duecentoventi milioni di euro per l'anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al cento per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;

Visto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;



Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha dettato le prime linee guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023;

Viste le ordinanze commissariali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016:

n. 1 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»;

n. 2 del 18 dicembre 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 3 del 19 dicembre 2025, recante «Proroga termini in materia di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 4 del 27 gennaio 2026, recante «Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione»;

n. 5 del 23 febbraio 2026, recante «Ulteriori disposizioni e termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi su chiese e edifici di culto, nonché per l'immediato avvio delle attività di progettazione»;

n. 6 del 9 marzo 2026, recante «Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'art. 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 - (primo stralcio)»;

n. 7 del 27 marzo 2026, recante «Modifica termini per la ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 8 del 27 marzo 2026, recante «Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'art. 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 - (secondo stralcio) Integrazioni all'allegato A all'Ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026»;

n. 9 del 27 marzo 2026, recante «Piano di ricostruzione delle opere pubbliche dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025»;

Visto l'art. 3 («Ricostruzione pubblica») dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce:

«1. Ai processi di ricostruzione pubblica si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze, emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni:

a. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;


b. n. 223 del 31 gennaio 2025, recante «Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024»;

c. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

d. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza.

3. Agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza trova applicazione il nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (accordo di alta sorveglianza) sotto-



scritto con l'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023.

4. In deroga all'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza:

a. è consentito l'affidamento diretto dei contratti relativi a servizi di ingegneria e architettura o all'attività di progettazione fino alla soglia di 215.000 euro di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, ferma l'applicazione del principio di rotazione;

b. è consentito affidamento diretto dei contratti di lavori sino all'importo massimo di 400.000 euro, ferma l'applicazione del principio di rotazione.

5. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023:

a. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici;

b. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per i soli uffici speciali per la ricostruzione delle Marche e dell'Umbria, sia per la fase relativa alla progettazione tecnico-amministrativa e all'affidamento, sia per la fase relativa all'esecuzione dei contratti pubblici.

6. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, è sospeso l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici;

7. Entro il 31 dicembre 2026, i soggetti interessati trasmettono all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'art. 41 e all'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, o l'eventuale superiore livello di progettazione già predisposto, relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si richiede il finanziamento ai sensi dell'art. 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024. Tra gli interventi di cui al presente comma rientrano tutti quelli su immobili, edifici, strutture, infrastrutture ed opere pubblici, le chiese e gli altri edifici di culto civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto legislativo e utilizzati per le esigenze di culto, nonché tutti gli altri immobili equiparati ai sensi del decreto-

legge n. 189 del 2016, che siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023.

8. Gli uffici speciali per la ricostruzione verificati, sotto il profilo tecnico-amministrativo, i DIP di cui al precedente comma 7, li trasmettono al Commissario straordinario esprimendo il proprio parere in ordine alla finanziabilità del relativo intervento. Il Commissario straordinario, secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di consentire una più rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori, individuerà con ordinanza gli interventi di ricostruzione pubblica da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.

8-bis. Per lo sviluppo dei progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) relativi agli interventi di cui al precedente comma 8, nonché per lo svolgimento delle connesse attività e funzioni tecniche, il Commissario straordinario riconosce una percentuale massima del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o del lavoro ricavato dal DIP. Le somme di cui al presente comma sono trasferite agli uffici speciali per la ricostruzione che le erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche:

20% alla sottoscrizione del contratto di appalto di servizi di progettazione;

30% al momento del deposito del PFTE da parte del soggetto attuatore presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione;

50% al momento della approvazione del PFTE.».

9. Gli affidamenti dei contratti pubblici inerenti agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza sono effettuati mediante l'utilizzo degli atti e delle procedure tipo approvati dal Commissario straordinario e previamente condivisi con l'Autorità nazionale anticorruzione.»;

Visto l'art. 3-bis («Ricostruzione di chiese e edifici di culto») dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024, come introdotto dalla successiva ordinanza n. 5 del 2025, il quale al comma 4 sancisce che:

«4. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprietà pubblica o per gli interventi relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di diocesi o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente art. 3. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente art. 3 si applicano, altresì, agli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di diocesi per i quali queste ultime non si siano proposte per la funzione di soggetto attuatore e rispetto ai quali le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dal



Ministero della cultura, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Agenzia del demanio o dalle singole regioni, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione.»;

Viste le note dell'USR Marche, acquisite ai protocolli della struttura commissariale con i numeri CGRTS-0017564-A-27/04/2026, CGRTS-0017567-A-27/04/2026, CGRTS-0017569-A-27/04/2026, CGRTS-0017568-A-27/04/2026, CGRTS-0017562-A-27/04/2026, CGRTS-0017558-A-27/04/2026, CGRTS-0017565-A-27/04/2026, CGRTS-0017566-A-27/04/2026, CGRTS-0017625-A-27/04/2026, CGRTS-0017626-A-27/04/2026 con le quali si comunica l'esito positivo del procedimento di valutazione dei documenti di indirizzo della progettazione predisposti dai seguenti soggetti attuatori:

Comune di Ancona, (prot. USR n. 181576 del 18 dicembre 2025 e prot. USR n. 181927 del 19 dicembre 2025);

Comune di Falconara Marittima, (prot. USR n. 45468 del 10 aprile 2026, prot. USR n. 45519 del 10 aprile 2026, prot. USR n. 45812 del 13 aprile 2026, prot. USR n. 45813 del 13 aprile 2026 e prot. USR n. 45814 del 13 aprile 2026);

Comune di Pesaro, (prot. USR n. 37797 del 25 marzo 2026 e prot. USR n. 786 dell'8 gennaio 2026);

Comune di San Paolo di Jesi, (prot. USR n. 182665 del 19 dicembre 2025);

In relazione alle seguenti opere pubbliche:

Arco storico e sede delegazione di Ancona - Fraz. Paterno, scheda AeDES n. 007 del 25 luglio 2024, stima dei costi euro 160.000,00 di cui euro 93.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 67.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Ancona;

scuola dell'infanzia Aquilone, scheda AeDES numeri 4 e 5 del 17 luglio 2024, stima dei costi euro 2.510.000,00 di cui euro 1.510.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 1.000.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Falconara Marittima;

scuola secondaria di primo grado M. Montessori e palestra Lombardi, scheda AeDES n. 3 del 17 luglio 2024, stima dei costi euro 2.995.000,00 di cui euro 1.800.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 1.195.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Falconara Marittima;

complesso scolastico scuola dell'infanzia Zambelli e scuola primaria Marconi, scheda AeDES n. 6 del 17 luglio 2024, stima dei costi euro 1.561.000,00 di cui euro 940.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 621.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Falconara Marittima;

corpo palestra del complesso scolastico Mercantini/Ferraris, scheda AeDES n. 1 del 1° agosto 2024, stima dei costi euro 2.855.000,00 di cui euro 1.760.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 1.095.000,00 a titolo di somme

a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Falconara Marittima;

Palazzetto dello sport Palaliuti, scheda AeDES n. 1 del 17 luglio 2024, stima dei costi euro 2.166.000,00 di cui euro 1.325.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 841.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Falconara Marittima;

cimitero di Candelara, scheda AeDES n. 3 del 25 giugno 2024, stima dei costi euro 73.982,73 di cui euro 50.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 23.982,73 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Pesaro;

restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico del cimitero di Monteciccardo, scheda AeDES n. 002 del 25 giugno 2024, stima dei costi euro 431.792,18 di cui euro 300.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 131.792,18 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Pesaro;

residenza socio sanitaria «Il Cigno», scheda AeDES n. 2 del 9 luglio 2024, stima dei costi euro 765.000,00 di cui euro 510.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 255.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Ancona;

restauro e risanamento conservativo della chiesa della Madonna della Misericordia, scheda AeDES (n. 004 del 4 ottobre 2024, stima dei costi euro 750.000,00 di cui euro 451.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 299.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di San Paolo di Jesi;

Preso atto che l'USR Marche ha esaminato i richiamati DIP e verificato la completezza documentale considerate anche le schede AeDES/A-DC da cui si rilevano i danni che sono occorsi agli edifici in questione;

Preso altresì atto che l'USR Marche ha valutato correttamente la stima dei costi finalizzata alla pianificazione degli interventi come sopra riportati;

Preso, infine, atto della volontà dei comuni, sopraccitati di fungere da soggetto attuatore dei richiamati interventi di ricostruzione;

Considerata la rilevanza che le opere pubbliche menzionate rivestono sotto il profilo pubblico nell'ambito delle Marche, e la conseguente indifferibilità e urgenza nell'avviare i correlati interventi di ricostruzione e riparazione;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta dei comuni della Regione Marche sopraccitati e di procedere all'inserimento degli interventi in questione nel piano di ricostruzione delle opere pubbliche dei territori della Regione Marche e della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, approvato con ordinanza n. 9 del 27 marzo 2026;



Ritenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 8-*bis*, della citata ordinanza n. 1 del 2025, al fine di accelerare lo sviluppo dei progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza, nonché per lo svolgimento delle connesse attività e funzioni tecniche, di riconoscere una percentuale massima del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o del lavoro ricavato dal DIP;

Ritenuto di trasferire le relative somme agli uffici speciali per la ricostruzione (che le erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche dal menzionato art. 3, comma 8-*bis*, dell'ordinanza n. 1 del 2025) le seguenti anticipazioni del contributo:

Arco storico e sede delegazione di Ancona - fraz. Paterno, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 16.000,00;

scuola dell'infanzia Aquilone di Falconara Marittima, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 251.000,00;

scuola secondaria di primo grado M. Montessori e palestra Lombardi di Falconara Marittima, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 299.500,00;

complesso scolastico scuola dell'infanzia Zambelli e scuola primaria Marconi di Falconara Marittima, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 156.100,00;

corpo palestra del complesso scolastico Mercantini/Ferraris di Falconara Marittima, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 285.500,00;

palazzetto dello sport Palaliuti di Falconara Marittima, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 216.600,00;

cimitero di Candelara di Pesaro, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 7.398,27;

restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico del cimitero di Monteciccardo di Pesaro, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 43.179,22;

residenza socio-sanitaria «Il Cigno» di Ancona, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 76.500,00;

restauro e risanamento conservativo della chiesa della Madonna della Misericordia di San Paolo di Jesi, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 75.000,00;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 677 e 678 e confluite nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 23 aprile 2026 è pari a euro 102.000.000,00, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la programmazione è pari a euro 90.000.000,00 per la ricostruzione ed euro 7.426.736,12 per le spese di progettazione;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i prov-

vedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare il più rapidamente possibile il processo di ricostruzione delle sopracitate opere pubbliche danneggiate dal sisma del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 il tutto nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza e risultato dell'azione amministrativa e anche nell'ottica della riparazione sociale dei territori in questione;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2026 con i Presidenti delle Regioni Marche ed Umbria.

Dispone:

Art. 1.

Approvazione del secondo stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025

1. È approvato il secondo stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8-*bis*, primo periodo, dell'ordinanza n. 1 del 2025, nell'ambito del Piano di ricostruzione di cui all'allegato A, saranno in questa fase oggetto di finanziamento le sole attività di sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica e le connesse attività e funzioni tecniche nel limite massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 8-*bis*, secondo periodo, dell'ordinanza n. 1 del 2025, e nei limiti dei finanziamenti concessi, gli uffici speciali per la ricostruzione potranno erogare ai soggetti attuatori esclusivamente le somme risultanti dai contratti di appalto di servizi di progettazione che saranno stipulati e dovranno essere depositati presso gli USR.

4. L'allegato 1 alla presente ordinanza integra l'allegato A all'ordinanza n. 9 del 2026, il quale assume un valore totale massimo dei finanziamenti per le progettazioni, sommati a quelli già approvati con la richiamata ordinanza n. 9 del 2026, pari ad euro 4.604.496,92.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura della spesa discendente dal finanziamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, per un importo complessivo pari ad euro 1.426.777,49



si provvede mediante le risorse stanziare dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 677 e 678 e confluite sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 aprile 2026 presenta una disponibilità pari a euro 102.000.000,00, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la programmazione è pari a euro 90.000.000,00 per la ricostruzione ed euro 7.426.736,12 per le spese di progettazione.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 4 maggio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1632

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-sismi-ancona-umbertide/>

26A02948

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Duspatab» e «Nizoral»

Con determina aRM - 84/2026 - 2937 del 28 maggio 2026 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciate con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: DUSPATAL.

Confezione: 049729015.

Descrizione: «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule rigide a rilascio prolungato.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: NIZORAL.

Confezione: 049591011.

Descrizione: «20 mg/g shampoo» flacone da 100 g.

Paese di provenienza: Polonia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02903

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant EG».

Con la determina n. aRM - 85/2026 - 1561 del 28 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: FULVESTRANT EG;

confezione: 047859018;

descrizione: «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita + 1 ago sterile ipodermico;

confezione: 047859020;

descrizione: «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite + 2 aghi sterili ipodermici;

confezione: 047859032;

descrizione: «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite + 6 aghi sterili ipodermici;

confezione: 047859044;

descrizione: «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite + 4 aghi sterili ipodermici.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02904

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mionevrasi»

Con la determina n. aRM - 86/2026 - 7046 del 29 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teofarma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: MIONEVRASI;

confezione: 011125034;

descrizione: «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 fiale + 5 fiale solvente.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02905



MINISTERO DELL'INTERNO

Fusione per incorporazione della Provincia di Palermo dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, in Palermo, e della Provincia di Siracusa dei Frati Minori Cappuccini, in Siracusa, nella Provincia di Messina dei Frati Minori Cappuccini, in Messina, con contestuale mutamento della denominazione in Provincia Frati Minori Cappuccini di Sicilia e trasferimento della sede da Messina a Caltanissetta.

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 maggio 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Ministro generale dell'ordine dei Frati Minori Cappuccini ha disposto la fusione per incorporazione della Provincia di Palermo dell'ordine dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Palermo, e della Provincia di Siracusa dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Siracusa, nella Provincia di Messina dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Messina, che contestualmente muta la denominazione in Provincia Frati Minori Cappuccini di Sicilia e trasferisce la sede da Messina a Caltanissetta.

La Provincia Frati Minori Cappuccini di Sicilia (già Provincia di Messina dei Frati Minori Cappuccini) subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Provincia di Palermo dell'ordine dei Frati Minori Cappuccini ed alla Provincia di Siracusa dei Frati Minori Cappuccini, che contestualmente perdono la personalità giuridica civile.

26A02936

PRESIDENZA**DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ


Modalità di utilizzo di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e di progetti di rilevanza internazionale per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità finalizzati a sviluppare e rafforzare la cooperazione tra Italia e Ucraina.

Si rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.governo.it sezione «Amministrazione Trasparente» e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: <http://disabilita.governo.it> sezione «Notizie» è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 9 aprile 2026, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2026, al n. 1511, che disciplina le modalità di utilizzo di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e di progetti di rilevanza internazionale per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità finalizzati a sviluppare e rafforzare la cooperazione tra Italia e Ucraina ai sensi dell'articolo 1, commi 210 e 213, lettera h), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

26A02937

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-136) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.


Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 1 5 *

€ 1,00

